

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1973 del 22/11/2021

Seduta Num. 53

Questo lunedì 22 **del mese di** novembre
dell' anno 2021 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2021/2075 del 19/11/2021

Struttura proponente: SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: ART. 19 DELLA LEGGE N. 157/92 E ART. 16 DELLA L.R. N. 8/1994: PIANO DI CONTROLLO DEL CINGHIALE IN EMILIA-ROMAGNA 2021-2026

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Maria Luisa Zanni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 19 che prevede per le Regioni la facoltà di adottare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, a condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l'inefficacia della messa in atto di metodi ecologici;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata Legge Regionale n. 13/2015;
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta Legge Regionale n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamato, in particolare, l'art. 16 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994 a norma del quale:

- la Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge statale, provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle

zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;

- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della Legge Regionale n. 6/2005;
- il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verificchi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale n. 13/2015. A tal fine, la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

Considerata la normativa vigente in materia di tutela dei Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:

- le Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla Legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale" che, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna";
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche a Leggi regionali", in particolare gli artt. 34 e 35;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 22 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016";

Richiamate altresì le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 1191 del 24 luglio 2007 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004";
- n. 893 del 2 luglio 2012, con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria

(SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat";

- n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e modifiche alle delibere n. 1191/2007 e n. 667/09";
- n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C)";

Vista la "Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna", approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Richiamato il "Piano Faunistico-Venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023", approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018, che individua nel cinghiale la specie con maggiore impatto sulle produzioni agricole nonostante lo sforzo gestionale attuato negli anni in termini di prevenzione, attività di controllo ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/1992 e prelievo venatorio ed evidenzia la necessità di ridurre il numero degli effettivi nelle popolazioni oggetto di gestione come misura per tenere sotto controllo gli effetti negativi della specie;

Dato atto che il "controllo faunistico" di cui al citato art. 19 della legge n. 157/1992 sulla specie cinghiale viene attuato, tutt'oggi, in ottemperanza a quanto previsto dai "Piani di controllo" approvati dalle Province in coerenza con i rispettivi "Piani faunistico-venatori", fatta eccezione per la Provincia di Ravenna;

Rilevata pertanto la necessità di procedere, ai sensi del soprarichiamato art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994 ed in attuazione del vigente Piano Faunistico-Venatorio regionale, all'adozione di un piano regionale di controllo del cinghiale con validità quinquennale (periodo 2021-2026) da applicare sull'intero territorio regionale ad esclusione

dei Parchi e delle Riserve naturali regionali nonché dei Parchi Nazionali e delle Riserve statali;

Vista la nota prot. n. 1065964 del 18 novembre 2021, con la quale il Servizio Aree Protette, foreste e sviluppo della Montagna ha comunicato l'esito positivo della pre-valutazione di incidenza, ritenendo gli interventi compatibili con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000, fatto salvo il recepimento di alcune prescrizioni che, comunque, sono state integralmente riportate nel "Piano" in oggetto;

Richiamato, inoltre, il parere favorevole di ISPRA, acquisito agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con Prot. n. 1002482 del 20 ottobre 2021, subordinato all'esclusione della tecnica della braccata o di interventi di scaccio dai metodi di attuazione del controllo, indicazione che è stata recepita nel piano, nonché all'utilizzo di operatori opportunamente formati, prescrizione anch'essa recepita, tenendo a riferimento tuttavia per i proprietari e i conduttori le previsioni contenute nell'art. 19 della Legge n. 157/1992, senza trascurare gli aspetti di sicurezza raccomandati da ISPRA;

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione di un "Piano regionale di controllo del cinghiale 2021/2026", valido per l'intero territorio regionale con esclusione dei Parchi Nazionali e Regionali nonché nelle Riserve Statali e Regionali, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023" ed in particolare l'allegato D, "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo

unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Viste altresì le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 2013 del 28 dicembre 2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn";
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001 e successive modifiche ed integrazioni";
- n. 771 del 24 maggio 2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

1. di approvare il "Piano di controllo del cinghiale 2021/2026" nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, valido per l'intero territorio regionale ad esclusione dei Parchi e delle Riserve regionali nonché i Parchi Nazionali e le Riserve Statali;
2. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
3. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività Faunistico-venatorie e Pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

- - - - -

PIANO QUINQUENNALE DI CONTROLLO DEL CINGHIALE 2021-2026

(Art. 19 della legge n. 157/1992 e art. 16 della L.R. n. 8/1994)

PARTE PRIMA

CARATTERISTICHE GENERALI, STATUS, DISTRIBUZIONE, PROBLEMATICHE E GESTIONE DEL CINGHIALE IN EMILIA-ROMAGNA

1. Caratteristiche generali

Il cinghiale (*Sus scrofa*), appartenente all'Ordine degli ungulati artiodattili, famiglia dei suidi, è una specie tipica della fauna europea e italiana, originariamente diffusa in gran parte della penisola. A partire dalla fine del 1500 la persecuzione diretta operata dall'uomo, accentuata dalle trasformazioni ambientali e dalla diffusione delle armi da fuoco, ha provocato una progressiva diminuzione della specie che, all'inizio del XX secolo, sopravviveva con nuclei isolati solo nelle regioni tirreniche del centro e del sud Italia, nel Gargano e in Sardegna. La specie è ricomparsa sull'arco alpino nel 1919, quando alcuni animali provenienti dalla Francia colonizzarono Liguria e Piemonte; agli Anni '50 risalgono invece gli ingressi di cinghiali in Friuli, provenienti dalla Slovenia. Dal secondo dopoguerra l'espansione della specie è stata fortemente favorita dall'intervento dell'uomo con massicce immissioni effettuate a scopo venatorio, con soggetti catturati all'estero prima e proseguite con animali provenienti da allevamenti nazionali. Importante è risultato anche il progressivo spopolamento di vaste aree montane e rurali, con la conseguente diminuzione della persecuzione diretta e il recupero del bosco in zone precedentemente utilizzate per l'agricoltura e la pastorizia. A queste di origine antropica si aggiungono cause di tipo naturale come l'intrinseca elevata capacità di colonizzare nuovi ambienti, l'enorme potenziale riproduttivo della specie e le condizioni climatiche divenute mediamente più favorevoli e pertanto meno limitanti.

Il cinghiale è l'ungulato più prolifico ed il suo periodo riproduttivo, a differenza delle altre specie, si distribuisce su vari mesi fino all'intero anno, con un picco delle nascite in primavera. Il periodo riproduttivo del cinghiale è legato al ciclo estrale che ha cadenza mensile e si interrompe solo durante la gestazione e l'allattamento. Gli incrementi annuali sono influenzati dalla disponibilità di alimento, dal clima e dalle caratteristiche della popolazione. La maturità sessuale delle femmine è condizionata dal raggiungimento di un peso-soglia di circa 30 kg e non dall'età: anche femmine di età inferiore all'anno (dai 7 mesi) che abbiano raggiunto il peso-soglia possono riprodursi. In anni in cui la disponibilità alimentare è elevata e le condizioni ambientali sono favorevoli, un numero maggiore di femmine si riproduce e le cucciolate sono di dimensioni maggiori (in media 4-6 animali). Quando le condizioni ambientali o climatiche sono meno favorevoli, si riproducono solo le femmine adulte e in migliori condizioni fisiche. In alcune popolazioni si osserva un secondo picco annuale delle nascite, meno accentuato, in tarda estate-autunno dovuto alle femmine più giovani che raggiungono il peso-soglia solo in primavera. La possibilità che in condizioni ambientali favorevoli alcune femmine adulte in buone condizioni fisiche partoriscono due volte nello stesso anno, non ha mai trovato solide evidenze scientifiche ed è da ritenersi un evento possibile, data la biologia della specie, ma del tutto straordinario.

Il cinghiale è una specie estremamente adattabile, in grado di occupare una grande varietà di ambienti, con popolazioni più o meno consistenti a seconda delle disponibilità di cibo e rifugio e delle condizioni climatiche. In Italia la miglior combinazione di questi fattori si può ritrovare in alcuni ambienti forestali come i boschi cedui o la macchia mediterranea, laddove non vi siano climi troppo siccitosi o con neve al suolo persistente. Inoltre, la specie può compiere spostamenti stagionali anche di alcuni chilometri, per sfruttare ambienti occasionalmente idonei come le aree agricole con coltivazioni appetite (es. cereali o vigneti) o addirittura le aree urbane, attratto dai rifiuti o dal cibo distribuito ai gatti randagi.

Il cinghiale può essere considerato una specie sedentaria che, tuttavia, è in grado di compiere spostamenti molto importanti, anche di decine o, in casi eccezionali, di centinaia di chilometri. L'entità degli spostamenti è molto variabile e legata alle caratteristiche dell'ambiente, al sesso e all'età degli animali, alla densità di popolazione, alla disponibilità di cibo e al disturbo antropico, in particolare la caccia. Ad esempio, subito dopo i parti le femmine restringono i loro movimenti ad un'area molto ristretta (pochi ettari), che progressivamente si amplia ad alcune decine di ettari con la crescita dei piccoli, mentre maggiori sono le aree vitali necessarie ai maschi adulti (qualche centinaio di ettari). Gli individui giovani, soprattutto i maschi, tendono invece a compiere grandi spostamenti allontanandosi dal sito di nascita anche diverse decine di chilometri.

È un onnivoro opportunista con tendenza frugivora perché, pur basando la dieta sul consumo dei frutti del bosco (ghlande, castagne e faggiole), si adatta a modificare anche drasticamente l'alimentazione in base alla disponibilità. La quota principale della dieta è costituita da vegetali, dei quali il cinghiale utilizza sia le parti aeree (gemme, frutti, bacche e semi, ma anche sistemi fogliari), che le parti sotterranee (radici, rizomi, tuberi). Gli alimenti di origine animale sono quantitativamente meno importanti ma sempre presenti in tutte le stagioni. Il cinghiale ricerca attivamente soprattutto invertebrati presenti nel terreno (lombrichi, larve, ecc.), ma consuma opportunisticamente anche altre prede (piccoli Mammiferi, nidiacei, uova, anfibi, ecc.) o carcasse di altri animali. Quando le risorse naturali sono scarse, le produzioni agricole risultano particolarmente attrattive e possono arrivare a rappresentare la quota più importante della dieta.

Il cinghiale è una specie capace di provocare profondi cambiamenti, in particolare, agli ecosistemi forestali e prativi. Onnivoro e opportunista, scavando alla ricerca del cibo, può alterare profondamente le caratteristiche del suolo e del manto vegetale, accelerando i processi di decomposizione della sostanza organica del suolo stesso. Il cinghiale è inoltre in grado di consumare un gran numero di specie di animali terrestri e acquatici.

La specie in Italia è cacciabile ai sensi del punto b) comma 1 dell'art. 18 della Legge n. 157/1992.

2. Status e distribuzione

In Italia si stima che ogni anno vengano abbattuti dai 300.000 ai 500.000 cinghiali a fronte di una popolazione post-riproduttiva di 800.000 – 1.000.000 di capi in lenta e costante crescita. Oggi il cinghiale risulta distribuito senza soluzione di continuità nelle isole e dalla Calabria sino all'arco alpino occidentale, mentre nelle Alpi centro-orientali la sua presenza è ancora discontinua.

L'area di presenza del cinghiale in Emilia-Romagna risulta estesa per una frazione pari al 7% circa dell'areale nazionale.

La presenza del cinghiale in ambito regionale è ampiamente descritta nel Piano Faunistico-Venatorio regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 179/2018, e le informazioni che annualmente vengono sistematicamente raccolte nella gestione ordinaria della specie, elencate di seguito, permettono di definire un quadro sufficientemente completo per questo *taxon* in Emilia-Romagna.

Annualmente il cinghiale:

- rientra tra le specie per le quali si raccolgono informazioni geo-referenziate relativamente agli impatti causati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica;

- rientra tra le specie per le quali si effettuano interventi di prevenzione dei danni alle attività agricole, geo-referenziandone l'ubicazione;
- è oggetto di prelievo venatorio su vaste superfici;
- rientra tra le specie per le quali sono disponibili dati geo-referenziati relativi agli incidenti stradali che vedono coinvolte specie di fauna selvatica.

Il cinghiale rappresenta l'ungulato più diffuso in ambito regionale ed è insediato stabilmente e in modo pressoché ubiquitario nel complesso Appenninico, risultando presente su una superficie cumulata di 11.923 kmq, circa. Nella provincia di Piacenza, si osserva un'estesa area pianiziale interessata in modo ricorrente dalla presenza del cinghiale; mentre alcuni nuclei di esemplari, abitano ridotte porzioni della pianura, separate dall'areale principale, nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena. La figura seguente, tratta dal Piano faunistico-venatorio, mostra inoltre come sporadici episodi di danni alle produzioni agricole e incidenti stradali interessino la fascia settentrionale, delle province di Piacenza, Parma e Bologna; mentre segnalazioni isolate riguardano le aree golenali del Po, nella provincia di Reggio Emilia. Fenomeni di inurbamento di esemplari della specie, sono noti per la città di Bologna.




Fig. 1 Distribuzione del cinghiale nel territorio regionale (PFV 2018-2023)

Il Quadro conoscitivo propedeutico all'elaborazione del Piano Faunistico regionale ha evidenziato che il cinghiale, in ambito regionale ma non solo, sta vivendo una fase di espansione numerica e di areale e risulta essere la specie maggiormente impattante. Pertanto, l'obiettivo gestionale nei confronti di questo ungulato deve essere il contenimento degli impatti causati al settore agricolo, operando, oltre che con l'attività di prevenzione, attraverso la rimozione degli effettivi della specie, nel tentativo di contenerne la presenza e la consistenza numerica.

Il suddetto obiettivo è stato declinato in ciascuno dei "Comprensori omogenei" nei quali è stato suddiviso il territorio regionale (Figura successiva), differenziandone pertanto la strategia gestionale.

I Comprensori Faunistici Omogenei (CFO) costituiscono l'articolazione territoriale di base per la pianificazione faunistica e sono stati definiti individuando, sulla base di variabili ambientali e faunistiche, realtà territoriali a omogenea vocazione faunistica e gestionale, separate tra loro ma fortemente omogenee al loro interno.




Fig.2 Comprensori Omogenei (Piano faunistico regionale)

Nel caso del cinghiale, parlare di densità obiettivo risulta improprio: è più corretto e comprensibile esprimersi in termini di obiettivi conservativi o, viceversa, non conservativi. I comparti nei quali il cinghiale ha esercitato gli impatti più rilevanti nel periodo preso in considerazione nel Quadro Conoscitivo sono i **comprensori 1 e 2**; pertanto, il Piano ha fissato in queste due sub-regioni, **obiettivi non conservativi** con la massima riduzione numerica possibile degli effettivi della specie, mentre nel **comprensorio 3** è prevista una gestione **conservativa**.

È inoltre stata definita una soglia di “danno tollerabile” per i “distretti di gestione” ricadenti nei diversi comprensori omogenei pari a:

- nei distretti con estese porzioni (\geq del 25% della superficie complessiva) inserite nel comprensorio 1, in 5 €/kmq;
- nei distretti con estese porzioni (\geq del 25% della superficie complessiva) inserite nel comprensorio 2, in 26 €/kmq; nel raggio di 500 metri dal perimetro delle zone di protezione tale valore economico viene innalzato a 50 €/kmq;
- nei distretti con estese porzioni (\geq del 25% della superficie complessiva) inserite nel comprensorio 3, in 11 €/kmq.

Il **comprensorio 1**, dal punto di vista venatorio, in virtù delle caratteristiche ambientali che lo contraddistinguono, si presta in modo prevalente alla caccia di selezione, mentre nei **comprensori 2 e 3** sono ammissibili tutte le forme di caccia previste dal Regolamento Ungulati.

3. Consistenza e prelievi

Le diverse tipologie di stima di popolazione del cinghiale risultano poco applicabili su vasta scala, in quanto alcune peculiarità comportamentali della specie, tra cui quelle elencate, rendono il rapporto costi/benefici eccessivamente elevato:

- utilizza quasi esclusivamente ambienti con ridotta visibilità (aree boscate o cespugliate);
- presenta un comportamento elusivo e un'attività prevalentemente notturna o crepuscolare;
- può mostrare un'elevata mobilità.

La Regione non dispone pertanto di dati esaustivi di consistenza del cinghiale; tuttavia, indicazioni di tendenza sull'abbondanza di questo ungulato si possono desumere sia dai dati relativi ai soggetti abbattuti che anche dall'impatto diretto della popolazione sulle attività antropiche.

Il cinghiale, per effetto delle disposizioni della Legge Regionale e del Regolamento Ungulati, è cacciabile in Emilia-Romagna sia con metodi selettivi, sia in forma collettiva con le tecniche della *braccata* e della *girata*.

Da calendario venatorio, la caccia di selezione al cinghiale è consentita dal 15 aprile al 31 marzo dell'anno successivo, estensione temporale che consente di intervenire anche nei periodi in cui l'impatto del cinghiale sulle colture è particolarmente intenso. Nello specifico, dal 15 aprile al 30 settembre è consentito il prelievo di maschi e femmine di tutte le classi, tranne le femmine adulte accompagnate in aree a gestione conservativa; mentre dal 1° ottobre al 31 marzo lo è per maschi e femmine di tutte le classi. Annualmente la Giunta regionale approva il numero minimo di capi prelevabili in attività venatoria in ciascun distretto di gestione, suddivisi per sesso e classi d'età.

Il cinghiale è inoltre stato oggetto di limitazione numerica ai sensi dell'art. 19 della Legge Nazionale sulla base dei Piani di controllo approvati dalle Province la cui validità, a seguito del riordino istituzionale, è stata prorogata nelle more dell'approvazione di un unico piano regionale.

Nella Fig.3 sono riportati i dati di prelievo del cinghiale in Emilia-Romagna, comprensivi di caccia e controllo, nel periodo 2004/05 – 2020/21. In diciassette anni, nonostante il calo dei cacciatori, il numero di capi abbattuti è decisamente aumentato.




Fig.3 Abbattimenti di cinghiale in attività venatoria (ATC e AFV) e in controllo

Nelle successive Fig. 4 e 5 sono riportati, rispettivamente, la tabella e il relativo grafico dei cinghiali complessivamente abbattuti per provincia in caccia e controllo mentre nella Fig. 6 il numero dei cinghiali suddivisi nelle due forme di prelievo (caccia e controllo).

stag. ven	BO	MO	PR	RE	FC	RA	RN	PC	TOT RER
2004-05	4.020	1.670	3.870	1.095	1.951	171	97	1.366	14.240
2005-06	4.503	1.521	3.213	1.040	2.413	464	41	1.151	14.346
2006-07	5.191	2.358	3.684	1.736	1.909	517	65	1.312	16.772
2007-08	5.646	2.119	3.488	1.694	2.843	417	163	1.506	17.876
2008-09	5.307	2.761	4.131	2.672	2.955	539	177	1.769	20.311
2009-10	4.071	1.989	2.989	1.883	3.163	532	223	1.376	16.226
2010-11	4.060	1.874	2.549	2.039	3.579	574	920	1.674	17.269
2011-12	6.236	2.154	3.527	2.110	4.330	646	1.121	2.259	22.383
2012-13	5.945	1.935	3.445	2.477	4.129	509	891	2.931	22.262
2013-14	5.302	1.597	4.010	1.490	3.563	601	1.081	2.336	19.980
2014-15	6.802	1.811	4.313	1.838	5.909	607	1.244	2.157	24.681
2015-16	4.325	1.712	4.511	1.599	4.679	561	1.407	3.322	22.116
2016-17	6.784	2.469	3.779	1.895	4.560	620	1.827	3.170	25.104
2017-18	7.867	2.046	3.903	1.892	6.305	628	2.054	3.284	27.979
2018-19	5.768	1.778	4.464	1.494	4.416	680	1.841	2.232	22.673
2019-20	5.952	2.050	4.670	1.709	5.752	1.069	2.135	2.388	25.725
2020-21	6.043	1.963	2.369	1.411	4.605	1.208	2.073	2.068	21.740

Fig.4 Numero complessivo (caccia e controllo) di cinghiali abbattuti per provincia




Fig.5 Grafico cinghiali abbattuti complessivamente (caccia e controllo) per provincia

stag. ven.	BO		MO		PR		RE		FC		RA	RN		PC		Tot. Regione
	caccia	controllo	caccia	caccia	controllo	caccia	controllo									
2004-05	2.406	1.614	1.058	612	3.433	437	1.093	2	1.781	170	171		97	1.115	251	14.240
2005-06	3.082	1.421	1.173	348	2.958	255	1.039	1	2.250	163	464	3	38	997	154	14.346
2006-07	3.910	1.281	1.626	732	3.549	135	1.735	1	1.793	116	517	53	12	1.129	183	16.772
2007-08	3.945	1.701	1.789	330	3.371	117	1.664	30	2.770	73	417	145	18	1.256	250	17.876
2008-09	3.620	1.687	2.365	396	4.047	84	2.656	16	2.955	0	539	166	11	1.439	330	20.311
2009-10	2.771	1.300	1.694	295	2.972	17	1.832	51	3.036	127	532	188	35	1.186	190	16.226
2010-11	3.381	679	1.625	249	2.508	41	1.979	60	3.378	201	574	874	46	1.447	227	17.269
2011-12	4.761	1.475	1.754	400	3.490	37	2.039	71	4.289	41	646	1.081	40	1.939	320	22.383
2012-13	4.518	1.427	1.649	286	3.168	277	2.400	77	4.027	102	509	848	43	2.399	532	22.262
2013-14	3.936	1.366	1.437	160	3.671	339	1.425	65	3.350	213	601	1.047	34	1.686	650	19.980
2014-15	5.127	1.675	1.723	88	4.018	295	1.836	2	5.698	211	607	1.212	32	1.726	431	24.681
2015-16	3.080	1.245	1.606	106	4.085	426	1.581	18	4.376	303	561	1.347	60	2.844	478	22.116
2016-17	5.528	1.256	2.381	88	3.639	140	1.867	28	4.282	278	620	1.657	170	2.690	480	25.104
2017-18	6.567	1.300	1.877	169	3.810	93	1.890	2	5.927	378	628	1.896	158	2.624	660	27.979
2018-19	4.390	1.378	1.653	125	4.371	93	1.438	56	4.183	233	680	1.752	89	1.818	414	22.673
2019-20	5.028	924	1.926	124	4.419	251	1.667	42	5.439	313	1.069	2.015	120	2.126	262	25.725
2020-21	5.142	901	1.816	147	2.169	200	1.359	52	4.222	383	1.208	2.011	62	1.585	483	21.740

Fig.6 Tabella dei cinghiali abbattuti per provincia suddivisi in caccia e controllo.




Fig.7. Rappresentazione cartografica della consistenza dei cinghiali abbattuti in attività venatoria per Kmq.

Quanto alle forme di caccia praticate, le figure di seguito riportate, riferite alla stagione venatoria 2019/2020, mostrano i distretti nei quali sono state svolte le diverse tecniche venatorie con l'indicazione dei capi abbattuti.




Fig.8. Cinghiali abbattuti in braccata nella stagione venatoria 2019/2020.




Fig.9. Cinghiali abbattuti in girata nella stagione venatoria 2019/2020.




Fig.10. Cinghiali abbattuti in selezione nella stagione venatoria 2019/2020.

4. Danni alle produzioni agricole e prevenzione

La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 8/1994, provvede annualmente all'approvazione di un "Avviso pubblico" per la concessione di contributi alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, al fine di prevenire danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica appartenente a specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse, su tutto il territorio regionale **o da specie cacciabili nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio venatorio come il caso del cinghiale**. Ai sensi del predetto art.17 della legge regionale di settore, la prevenzione, così come il risarcimento dei danni, per una specie cacciabile in territorio cacciabile è a carico del soggetto gestore dell'Istituto medesimo (ATC, AFV ecc.)

I contributi regionali per interventi volti alla prevenzione dei danni da cinghiale nelle zone di protezione, fatta eccezione per le Zone di Rifugio, vengono erogati secondo le condizioni e i criteri previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 364/2018 "Criteri per la concessione di contributi per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole", così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 592/2019, che definisce uno specifico regime di aiuti in materia (SA48094-2017N e SA.53390/2019), in applicazione degli Orientamenti dell'Unione europea per gli **aiuti di Stato** nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 – 2020;

Per la specie cinghiale sono ammissibili al finanziamento le tipologie di intervento di seguito indicate purché aventi caratteristiche idonee per la specie, specificate nei bandi stessi:

- Creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico;
- Protezione elettrica a bassa intensità;
- Protezione acustica in particolare con apparecchi ad ultrasuoni.

Sistemi di prevenzione diversi da quelli indicati possono essere adottati solo qualora la loro efficacia sia stata testata da Istituti di Ricerca, Università, dai produttori stessi mediante certificazione o da tecnici esperti nel settore e comunque previa specifica autorizzazione della Regione.

L'aiuto finanziario è concesso sotto forma di contributi in conto capitale e l'entità massima può corrispondere al 100% delle spese sostenute nel limite massimo della spesa ammissibile corrispondente ad euro 2.500.

Oltre agli Avvisi pubblici annuali, la Regione Emilia-Romagna nel 2016 ha approvato un Bando da 3.000.000 di euro sulla Misura 4.4. del PSR per il finanziamento di presidi di prevenzione per danni da fauna selvatica, indicando, per la specie cinghiale, le medesime caratteristiche sopra riportate. La spesa ammissibile per singolo intervento compresa tra 3.000 e 30.000 euro.

La prevenzione effettuata per la sola specie cinghiale non è facilmente quantificabile in quanto le aziende agricole che accedono ai finanziamenti regionali richiedono recinzioni elettrificate e solitamente, considerata la condivisione dei territori da parte di diverse specie di ungulati che impattano sulle medesime colture, indicano più di una specie target variando il numero di fili necessari a contenere l'impatto.

La mancata messa in atto di adeguati sistemi di prevenzione preclude la possibilità al risarcimento del danno.

Nelle figure sottostanti è rappresentata la totalità dei danni da cinghiale sulle colture agricole nel periodo 2012-2014 (Fig.11), riportati nel quadro conoscitivo del Piano faunistico, e quelli

dell'ultima annata agraria (Fig.12), considerando tutti gli enti erogatori, ossia Regione, Province (fino al 2015, poi STACP) e ATC.

Tali rappresentazioni non hanno una finalità esaustiva di descrizione del fenomeno in quanto i diversi enti competenti per territorio hanno inserito i dati in un software comune in tempi diversi e con professionalità che si sono via via andate formando negli anni. L'uso di software diversi (precedenti a quello regionale, per i territori di Bologna e Ferrara) ha sicuramente comportato la perdita di parte dei dati per problemi di allineamento geografico o strutturale degli stessi.

Nonostante questi limiti, le immagini mostrano un'evoluzione temporale significativa del fenomeno con il perdurare, in alcune aree, di una situazione critica, mentre, in altre, l'attuazione delle misure previste dal piano faunistico sembra aver portato ad un miglioramento.




Fig.11. Danni da cinghiale sulle colture agricole nel periodo 2012-2014




Fig.12. Danni da cinghiale sulle colture agricole nel periodo 2019-2020

Quanto all'esborso economico, nel grafico sottostante (Fig.13) è rappresentato l'ammontare del contributo a carico del fondo regionale (cinghiale in zone protette rispetto all'ammontare complessivo dei danni); mentre, nei successivi tre grafici (Fig. 14, 15 e 16), gli esborsi degli ATC nelle annate 2018, 2019 e 2020 per le diverse specie di loro competenza (specie cacciabili in territorio cacciabile).




Fig.13 contributo a carico del fondo regionale

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Totale ER	3.004.123	2.602.117	1.929.581	2.271.946	2.040.651	1.357.430	1.469.238	1.142.176	1.034.779	1.157.744	881.482	860.850	1.119.971
Totale ER cinghiale	373.523	349.196	269.572	222.070	304.418	246.888	226.831	153.980	143.825	305.167	208.017	194.382	250.077




Fig.14. Danni ATC 2018




Fig.15. Danni ATC 2019




Fig.16. Danni ATC 2020

5. Incidentalità stradale.

Quanto all'incidentalità stradale, la successiva fig.17 riporta la geolocalizzazione degli eventi, mentre la tabella (Fig.18) riporta la ripartizione numerica e percentuale delle 5.584 collisioni registrate nei sette anni considerati (2012-2018), principalmente concentrate nei territori provinciali di Reggio Emilia (34%), Bologna (18%), Parma e Modena (circa 12%), Rimini (10%) e a seguire le altre province.

I dati raccolti risentono di una differenza nello sforzo di raccolta dei dati riscontrabile nelle diverse Province e pertanto, laddove non vengono indicate collisioni, non si ha la certezza che non ve ne siano.




Fig.17. Localizzazione collisioni con ungulati (periodo 2012 – 2018)

PROVINCIA	CAPRIOLO	CINGHIALE	DAINO	CERVO	LUPO	MUFLONE	TOTALE
Reggio Emilia	1.739	94	67	21			1.921
Bologna	861	71	43	36	4	1	1.016
Parma	599	69	14	7	4		693
Modena	558	60	19	21	1		659
Rimini	489	91	1				581
Piacenza	342	52	4	3	5		406
Forlì Cesena	189	15	8	3			215
Ravenna	61	4	6	1			72
Ferrara	8	1	11	1			21
TOTALE	4.846	457	173	93	14	1	5.584
% impatto specie	86,8%	8,2%	3,1%	1,7%	0,3%	0,0%	

Fig.18. Collisioni con ungulati selvatici per Province (periodo 2012/2018)

6. Peste suina africana

Con riferimento al “rischio di introduzione” della Peste Suina Africana, la Regione Emilia-Romagna ha recepito, con deliberazione della Giunta regionale n. 977/2020, il Piano di sorveglianza e prevenzione nazionale, approvando “Linee guida per il controllo numerico della popolazione di cinghiale quale misura di prevenzione della diffusione della PSA ed altre misure igieniche di prevenzione riguardanti il settore venatorio”.

Nel documento sono state individuate “aree a rischio” (fig. 19) sovrapponendo la presenza di allevamenti suinicoli sensibili (familiari o mantenuti allo stato semibrado) con la stima di densità

di cinghiali presenti nei singoli distretti di gestione venatoria desunta dalla serie storica degli abbattimenti.

Nei distretti ricadenti nelle “aree a rischio”, concentrati principalmente nelle Province di Forlì, Rimini, Ravenna e alto bolognese ma presenti in maniera puntiforme anche in altre realtà regionali, si è disposto di attuare il contenimento della specie quale misura di prevenzione.




Fig.19. Allevamenti suinicoli sensibili (familiari o mantenuti allo stato semibrado)/ densità di cinghiali presenti nei singoli distretti di gestione venatoria desunta dalla serie storica degli abbattimenti.

PARTE SECONDA

PIANO QUINQUENNALE DI CONTROLLO DEL CINGHIALE 2021-2026

1. Aspetti normativi

I riferimenti normativi relativi alla gestione dei conflitti ascrivibili a questa specie sono individuati nell'art.19 della legge n. 157/1992 e nell'art.16 della legge regionale n. 8/1994, che definiscono i motivi che possono portare all'autorizzazione di "piani di controllo" di specie selvatiche anche nelle zone vietate alla caccia, fatti salvi i Parchi e le Riserve Naturali, che devono rientrare tra quelli di seguito elencati:

- per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
- per la tutela del suolo;
- per motivi sanitari;
- per la selezione biologica;
- per la tutela del patrimonio storico-artistico;
- per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.

Dette leggi stabiliscono inoltre che i piani di controllo debbano essere:

- esercitati mediante impiego di tecniche che assicurino la selettività dell'azione;
- praticati di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici;
- autorizzati dalla Regione sentito il parere dell'ISPRA.

Valutata l'inefficacia dei metodi ecologici, la Regione può autorizzare un piano di abbattimento delle specie interessate. Tali piani devono essere attuati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 13/2015. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, così come previsto all'art. 16 della L.R. n. 8/1994, ed essere attuati dai soggetti indicati all'art. 19 della Legge n. 157/1992 o da operatori all'uopo autorizzati e selezionati attraverso appositi corsi di cui al predetto art. 16 della L.R. n. 8/1994, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna.

2. Finalità perseguite, territorio interessato, periodi e durata del Piano

Il piano di controllo del cinghiale risponde alla necessità di ridurre e contenere i danni alle produzioni agricole e limitare l'incidentalità stradale. Rappresenta inoltre un utile strumento per il contenimento della popolazione finalizzato alla prevenzione dell'introduzione e diffusione della Peste Suina Africana.

Per le finalità sopra descritte l'attuazione del presente piano di controllo è ritenuta un servizio di pubblica utilità e, di conseguenza, il personale coinvolto opera nell'interesse pubblico. L'intralcio o l'interruzione volontaria di tale attività è da considerarsi, pertanto, "interruzione di un servizio di pubblica utilità" ai sensi dell'art 340 c.p.

Il presente "Piano", valido fino al 31 dicembre 2026, si applica sull'intero territorio regionale, ad esclusione dei Parchi Nazionali e delle Aree Protette regionali, ivi comprese le aree contigue, che,

ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale n. 6/2005, provvedono autonomamente al controllo della fauna selvatica.

Il controllo deve essere attuato:

- con continuità durante tutto l'arco dell'anno;
- senza limitazione di orario;
- senza limite numerico di capi;
- nelle zone di protezione, nel periodo di apertura della caccia collettiva, contestualmente all'attività venatoria svolta nei territori circostanti;
- sotto il coordinamento della Polizia Locale Provinciale e della Città Metropolitana di Bologna.

Gli interventi di controllo del cinghiale in aree urbane (non inquadrati in superfici agro-silvo-pastorali) nelle quali la presenza della specie può arrecare pericoli per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione, sono attuati a seguito di apposita ordinanza sindacale o prefettizia.

3. Attuazione del Piano

3.1 Metodi ecologici

Come già descritto nella Parte 1, capitolo 4, la Regione, al fine di prevenire e ridurre l'impatto del cinghiale sulle produzioni agricole, finanzia l'acquisto di presidi di prevenzione senza la messa in opera dei quali viene precluso il diritto dell'impresa agricola al risarcimento del danno.

La Regione inoltre, non potendo intervenire direttamente nell'installazione di presidi di prevenzione degli incidenti stradali sulle strade, ha provveduto a verificare sperimentalmente l'efficacia di alcuni sistemi di mitigazione oggi disponibili mettendo a disposizione degli enti gestori delle strade (ANAS, Province, Comuni) i risultati ottenuti. La mappatura degli eventi dannosi, seppur non esaustiva, rileva inoltre anche tratti stradali "critici" al fine di fornire ai medesimi Enti gestori elementi per valutare la priorità di intervento.

Considerato che nonostante l'attenta e costante gestione venatoria della specie, l'attuazione dei Piani di controllo provinciali e l'applicazione pluriennale massiva dei citati presidi per la prevenzione dei danni agricoli, il cinghiale continua ad arrecare un forte impatto in ambito regionale, si ritiene assolto l'obbligo previsto dall'art. 19 della Legge n. 157/1992 di intervenire prioritariamente con l'applicazione di metodi ecologici, autorizzando, così come previsto dal medesimo articolo, piani di abbattimento.

3.2 Personale coinvolto, autorizzazione e coordinamento dell'attività di controllo

Il presente piano di controllo è attuato dagli agenti delle Polizie locali provinciali e della Città Metropolitana di Bologna, che si possono avvalere della collaborazione di:

- Carabinieri forestali;
- agenti delle Polizie locali municipali, muniti di licenza per l'esercizio venatorio;
- "coadiutori" abilitati dalla Provincia o dalla Regione a seguito di appositi corsi e prova d'esame finale, disciplinati con apposita direttiva regionale emanata ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994, titolari di licenza di caccia e non titolari qualora le operazioni connesse al controllo non comportino l'uso di armi (cattura), i cui nominativi sono riportati in appositi Elenchi o Albi istituiti presso le Province e la Città Metropolitana di Bologna.
- proprietari o conduttori dei fondi sui quali viene attuato il piano, purché muniti di abilitazione all'esercizio venatorio alla specie cinghiale, loro dipendenti o famigliari purché in possesso del titolo di "coadiutore" o da un numero massimo di due coadiutori di fiducia iscritti all'albo della Provincia in cui ricadono i terreni oggetto dell'intervento.

Le Province e la Città Metropolitana di Bologna autorizzano e coordinano l'attività dei coadiutori e definiscono le modalità di comunicazione ed esito delle uscite in controllo.

Autorizzano altresì i proprietari o conduttori di terreni agricoli che facciano debita richiesta di volersi avvalere della facoltà di attuare il presente piano di controllo limitatamente ai terreni in proprietà o conduzione; nel medesimo provvedimento autorizzativo devono essere riportati anche i nominativi dei famigliari, dei dipendenti abilitati al "controllo della specie" e di massimo due coadiutori indicati dal proprietario o conduttore. Nel caso in cui i terreni agricoli ricadano in territorio cacciabile (ATC e Azienda venatoria), il titolare provvederà a notificare il provvedimento autorizzativo al soggetto gestore dell'attività venatoria.

3.3 Attivazione delle azioni di controllo

Fatte salve le specifiche richieste pervenute dai Servizi Territoriali Caccia e Pesca competenti per territorio in relazione all'andamento puntuale dei danni da cinghiale, le Province e la Città Metropolitana di Bologna definiscono le modalità di inoltro delle richieste di attivazione del piano di controllo da parte dei soggetti interessati (agricoltori o loro Organizzazioni di categoria, ATC, Istituti privati), nonché le modalità di trasmissione della rendicontazione di cui al successivo punto 7.

Quanto ai proprietari o conduttori autorizzati ad avvalersi della facoltà di esercitare direttamente il controllo del cinghiale nei propri terreni, la Provincia territorialmente competente o la Città Metropolitana di Bologna darà indicazioni sulle modalità di comunicazione dell'uscita in controllo nonché sulle modalità di rendicontazione.

In aree urbane, il piano di controllo viene attivato a seguito di apposita ordinanza sindacale o prefettizia.

3.4 Metodi di intervento e modalità attuative

Il controllo della fauna è un'attività gestionale del tutto distinta dall'attività venatoria dalla quale si discosta per i fini, i modi, i mezzi, i tempi, i luoghi e il personale con cui può essere attuato, oltre che per il diverso riferimento legislativo (Legge n. 157/1992 artt.12 e 13 "attività venatoria", art. 19 "attività di controllo").

Le attività di controllo possono essere effettuate, previa valutazione e coordinamento della Polizia Locale Provinciale, indipendentemente dai tempi, dalle distanze e dai luoghi previsti dalle

disposizioni normative relative all'attività venatoria e dal calendario venatorio, anche con mezzi diversi da quelli previsti dall'art. 13 della Legge n. 157/1992 quali, ad esempio, gabbie e chiusini.

Gli interventi di controllo possono essere attuati sia in Istituti di protezione che in territori cacciabili, siano essi ATC che Istituti privati. In questi ultimi casi è necessario che la Provincia dia adeguata informazione ai soggetti gestori dell'attività venatoria dei periodi, dei luoghi interessati e del personale incaricato all'attuazione del controllo nei territori di competenza.

In aree urbane, il piano di controllo è attuato con la partecipazione ed il coordinamento degli agenti delle Polizie locali provinciali o della Città Metropolitana di Bologna, coadiuvati da personale abilitato ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994 o da agenti delle Polizie Locali Municipali muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

I metodi di controllo adottati dovranno essere rispondenti a requisiti di massima selettività ed efficacia d'azione, arrecando, nel contempo, il minor disturbo possibile alla fauna selvatica non bersaglio.

A tale scopo si individuano quindi le seguenti metodologie di intervento:

A. Cattura per mezzo di trappole mobili dotate di meccanismo a scatto o di chiusini fissi attuabile in tutto il territorio regionale.

Le catture saranno effettuate con le seguenti modalità e limitazioni:

1. le trappole o i chiusini vengono dati in gestione ad uno o più Coadiutori e possono essere altresì gestiti dai proprietari o conduttori dei fondi agricoli che ne abbiano fatto richiesta e siano stati a tal fine autorizzati;
2. le trappole o i chiusini dovranno essere visitati almeno una volta al giorno dall'incaricato;
3. in caso di cattura i cinghiali dovranno essere abbattuti con arma da fuoco dal coadiutore o dal proprietario o conduttore del terreno agricolo, in possesso di abilitazione all'esercizio venatorio (o suoi dipendenti, famigliari o coadiutori) che hanno in gestione la gabbia o il chiusino;
4. qualsiasi altro animale catturato va immediatamente liberato.

Le gabbie-trappola che vengono impiegate nell'attività di controllo devono essere identificabili, a cura delle Province o della Città Metropolitana di Bologna, tramite targhette di riconoscimento o altra forma di punzonatura, al fine di poterle ricondurre alla specifica funzione. Tali presidi possono essere dotati di dispositivi per il controllo da remoto.

B. Abbattimento tramite tiro selettivo da postazione fissa attuabile in tutto il territorio regionale.

Tali abbattimenti si effettueranno con le seguenti modalità e limitazioni:

1. le armi utilizzate devono essere munite di adeguata ottica di mira;
2. è obbligatorio l'utilizzo di munizioni di calibro non inferiore a 6,5 mm e bossolo non inferiore a 40 mm;
3. il tiro selettivo deve avvenire da posizione fissa ed è obbligatorio posizionarsi in modo tale che l'ogiva vada sempre e comunque ad impattare contro il terreno, indipendentemente dall'esito del tiro;
4. è consentita la realizzazione di punti di attrazione tramite l'uso di attrattivi come di seguito indicato:

- realizzazione di non più di un punto di alimentazione ogni 50 ha di superficie dell'unità territoriale interessata;
- utilizzo esclusivo di mais in granella o in pannocchie;
- quantitativo massimo di cibo da somministrare giornalmente in ciascun punto di alimentazione pari ad un kg di granella di mais;
- sospensione della somministrazione di alimentazione attrattiva al termine delle azioni previste.

C. Azioni collettive.

Tali azioni, attuabili in tutto il territorio qualora le altre metodologie non abbiano dato risultati risolutivi o non siano tecnicamente impiegabili, si svolgeranno in orario diurno con le seguenti modalità e limitazioni:

1. sono impiegabili armi a canna rigata a ripetizione manuale e/o semiautomatica munite di sistema di puntamento e l'utilizzo di munizioni di calibro non inferiore a 6,5 mm e bossolo non inferiore a 40 mm. I caricatori delle armi a canna rigata semiautomatiche dovranno contenere un massimo di cinque colpi con la possibilità di valutare fucili a canna liscia a palla unica a piombo;
2. l'azione di controllo è effettuata esclusivamente utilizzando il metodo della girata (4-10 coadiutori abilitati, 1 coadiutore conduttore di cane limiere e 1 cane abilitato alla funzione di limiere);
3. Il territorio sul quale si svolgono le azioni collettive deve essere adeguatamente segnalato con cartelli indicanti l'attività di controllo in atto.

In caso di ferimento di capi durante le operazioni di controllo, si deve procedere obbligatoriamente al recupero degli stessi, informando la Polizia Locale Provinciale nelle modalità da essa stabilite, avvalendosi di un conduttore di cane da traccia abilitato.

Nelle azioni di controllo possono essere utilizzati strumenti tecnologici quali radiotrasmittenti, telefonini e droni, inoltre, in orario serale e notturno, è consentito l'uso di strumentazione ottica per l'amplificazione della luce notturna, termocamere, fari, dispositivi di puntamento laser.

Ai sensi del Codice della Strada è vietato l'utilizzo di fonti luminose per individuare gli animali da strade pubbliche o aperte al pubblico transito.

A bordo di veicoli di qualunque genere le armi dovranno essere trasportate scariche e in custodia.

I coadiutori così come i proprietari dei terreni che si avvalgono della facoltà di attuare direttamente il piano di controllo sui propri terreni durante le azioni di controllo sono tenuti ad indossare un giubbotto ad alta visibilità.

Nei territori, nei periodi e nelle giornate in cui viene esercitata la caccia collettiva al cinghiale, le azioni di controllo possono essere effettuate solo nelle ore notturne "col metodo del tiro selettivo da postazione fissa", fatta eccezione per la cattura con trappole e chiusini.

Gli operatori, non appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente piano di controllo gli operatori dovranno seguire tutte le norme relative all'uso delle armi da fuoco nonché eventuali prescrizioni previste dai Corpi di Polizia provinciale o della Città Metropolitana di Bologna.

4. Destinazione delle carcasse

I campioni biologici dei cinghiali abbattuti ai sensi del presente piano dovranno essere tempestivamente avviati all'Istituto Zooprofilattico, nelle quantità, modi e tempi previsti dal Piano Regionale di Monitoraggio Sanitario.

Le carcasse degli esemplari abbattuti sono rese disponibili ad ogni Istituto Scientifico che ne faccia debita richiesta.

Le carcasse dei capi abbattuti devono essere gestite in ottemperanza a quanto previsto dall'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n.34/CSR del 25 marzo 2021, relativo all'igiene della produzione di carni di selvaggina selvatica, nonché dalle relative "Linee guida" approvate dalla Regione.

5. Rendicontazione delle operazioni

Le Province e la Città Metropolitana di Bologna inviano al Servizio Territoriale Caccia e Pesca competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno, il resoconto dettagliato dell'attività di controllo dell'anno precedente riportante, per ciascun mese, il numero e la tipologia di operatori impiegati, il numero di uscite, le tecniche impiegate, il numero dei capi rimossi per ciascuna tecnica, il Comune e la località e l'Istituto faunistico interessato.

Al termine del quinquennio di durata del piano, la Regione produrrà ad ISPRA un rendiconto esaustivo delle attività svolte.

6. Prescrizioni per i siti della Rete Natura 2000.

In tutti i siti della Rete Natura 2000 è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali (laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri) ed entro 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti.

Per le porzioni dei siti Natura 2000 di competenza dei Parchi, di cui alla Legge Regionale 20 maggio 2021, n. 4 "Legge europea per il 2021", ma esterne alle Aree protette, sono state effettuate le previste Valutazioni da parte dei singoli soggetti gestori dalle quali emerge che le prescrizioni contenute nel presente "Piano", modificato anche a seguito del parere di ISPRA, non costituiscono un fattore di minaccia.


Si riportano tuttavia specifiche indicazioni pervenute dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, da applicare nei siti di competenza elencati e cartografati di seguito:

- *tutti i soggetti autorizzati impegnati nelle diverse attività previste dal presente Piano di gestione sono tenuti ad assumere un comportamento improntato sul rigore e sulla serietà professionale e rispondono personalmente per abusi, danni o comportamenti scorretti, di cui sia accertata la responsabilità, all'interno delle aree oggetto di controllo;*
- *dovranno essere adottate tutte le precauzioni e misure necessarie al fine di minimizzare i rischi di danneggiamento alla flora protetta e di disturbo alla fauna presente nei territori interessati;*
- *dovrà essere comunicato tempestivamente ogni variazione dovesse intervenire in corso d'opera;*

- *non dovranno essere abbandonati rifiuti di ogni genere;*
- *non dovranno essere assunti comportamenti che possano causare rischi di incendio;*
- *obbligo di utilizzo di munizioni atossiche, non contenenti piombo;*
- *obbligo alla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario presenti nei Siti, la cui tutela è collegata (positivamente o negativamente) anche alla presenza e gestione del Cinghiale, con particolare riferimento alla presenza del lupo (Canis lupus), di cui il cinghiale rappresenta una componente importante della dieta;*
- *nelle aree di comprovata presenza del lupo si ritiene importante adottare le sole metodologie dell'abbattimento all'aspetto o della girata, evitando la braccata;*
- *compatibilmente con le esigenze operative, dovranno essere prioritariamente utilizzate le tecniche a minor impatto; l'utilizzo di tecniche più impattanti, dovranno essere attuate esclusivamente laddove le caratteristiche ambientali e le esigenze delle specie più sensibili lo consentano, cercando di limitare per quanto possibile la presenza di un consistente e contemporaneo numero di persone e/o cani, quali fonti di disturbo per la fauna selvatica;*
- *dovranno essere adottate tutte le precauzioni e misure necessarie al fine di minimizzare i rischi di danneggiamento alla flora protetta e di disturbo alla fauna presente nei territori interessati;*
- *si raccomanda il rispetto dei tempi di riproduzione della fauna selvatica (15 marzo – 15 luglio).*

Elenco dei siti Natura 2000 di competenza dei Parchi (Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po), con porzioni esterne alle Aree protette:

- ZSC-ZPS IT4060001 VALLI DI ARGENTA (piccole porzioni);
- ZSC-ZPS IT4060002 VALLI DI COMACCHIO (piccole porzioni);
- ZSC-ZPS IT4060003 VENE DI BELLOCCHIO, SACCA DI BELLOCCHIO, FOCE DEL FIUME RENO, PINETA DI BELLOCCHIO (piccole porzioni);
- porzione del ZSC-ZPS IT4060005 SACCA DI GORO, PO DI GORO, VALLE DINDONA, FOCE DEL PO DI VOLANO (porzione);
- ZSC-ZPS IT4060007 BOSCO DI VOLANO (porzione);
- ZPS IT4060008 VALLE DEL MEZZANO (quasi integralmente);
- ZSC-ZPS IT4060010 DUNE DI MASSENZATICA;
- ZSC-ZPS IT4060012 DUNE DI SAN GIUSEPPE (piccola porzione);
- ZSC-ZPS IT4070001 PUNTE ALBERETE, VALLE MANDRIOLE (piccole porzioni);
- ZSC-ZPS IT4070004 PIALASSE BAIONA, RISEGA E PONTAZZO (piccole porzioni);
- ZSC-ZPS IT4070005 PINETA DI CASALBORSETTI, PINETA STAGGIONI, DUNA DI PORTO CORSINI (piccole porzioni);
- ZSC-ZPS IT4070006 PIALASSA DEI PIOMBONI, PINETA DI PUNTA MARINA (piccola porzione);
- ZSC IT4070008 PINETA DI CERVIA (piccola porzione);
- ZSC-ZPS IT4070021 BIOTOPDI DI ALFONSINE E FIUME RENO.



Siti Natura 2000 di competenza dei Parchi (Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po), con porzioni esterne alle Aree protette.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Vittorio Elio Manduca, Responsabile del SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/2075

IN FEDE

Vittorio Elio Manduca

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/2075

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1973 del 22/11/2021

Seduta Num. 53

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi